



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n.12014/I/CPGT

Delibera n. 1332/2022

Il Consiglio nella seduta del 27.09.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere F. LUCIFORA;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 12014 del 31.08.2022 con la quale il **Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, dott. Massimo ZANETTI**, in considerazione della vacanza di n.1 posto di Giudice tributario chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione presso detta Commissione di **1 GT** al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

vista la nota, acquisita al Prot. informatico n. 12014 del 31.08.2022 con la quale il **Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, dott. Francesco ODDI** esprime parere favorevole allo svolgimento del suddetto interpello;

tenuto conto che il **Presidente della Commissione** ha evidenziato che la Commissione è articolata in due sezioni formata da un solo collegio ed è costituita attualmente dal 1 PS, 1 VPS e 3 GT, anziché dei 4 previsti dalla Ris.3/2021;

rilevato che le tabelle allegate alla suddetta **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021** prevedono che alla **Commissione Tributaria di Terni** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, siano previste 1 sezione con 6 componenti e che il Presidente f.f. ha evidenziato la carenza di un componente presso la Commissione, segnalando, inoltre, che il **GT Luigi FIOCCHI** cesserà, per raggiunti limiti di età il 08.12.2022;

considerato quanto segnalato dal **Presidente f.f. della CTP di Terni**, con riferimento alla richiamata Risoluzione, e tenuto conto della ulteriore carenza che si verificherà a partire dalla cessazione del giudice FIOCCHI, per cui risulta effettuabile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di n. 2 GT, di cui uno con decorrenza dal 8 dicembre 2022;

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 2 Giudici tributari presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Terni, di cui una a decorrere dal 8 dicembre 2022**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Corte di Giustizia tributaria di applicazione ha richiesto l'interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia tributaria di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;

d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;

b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Corte di Giustizia tributaria.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.

c) l'attestazione, ***con riferimento agli ultimi 12 mesi***, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;

d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di Giustizia tributaria di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.

6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia tributaria, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di**

Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Corti di Giustizia tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:
INTERPELLO PER APPLICAZIONI.
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Corti di Giustizia tributaria di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si comunicano ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado** ed alle **Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado di Bolzano e Trento.**

IL PRESIDENTE

Firmatario1